



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 3 aprile 2019
(OR. en)

7743/19

**Fascicolo interistituzionale:
2018/0048(COD)**

**CODEC 755
EF 118
ECOFIN 329
IA 107
PE 115**

NOTA INFORMATIVA

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese - Risultati della prima lettura del Parlamento europeo (Strasburgo, 25-28 marzo 2019)

I. INTRODUZIONE

Il relatore Ashley FOX (ECR, UK) ha presentato, a nome della commissione per i problemi economici e monetari, una relazione sulla proposta di regolamento contenente un emendamento (emendamento 1) alla proposta.

II. VOTAZIONE

Nella votazione del 27 marzo 2019, la plenaria ha adottato, mediante una votazione unica, l'emendamento (emendamento 1) alla proposta di regolamento.

La proposta della Commissione così modificata costituisce la posizione del Parlamento in prima lettura, contenuta nella risoluzione legislativa riportata in allegato¹.

¹ La versione della posizione del Parlamento contenuta nella risoluzione legislativa è stata contrassegnata in modo da indicare le modifiche apportate dagli emendamenti alla proposta della Commissione. Le aggiunte al testo della Commissione sono evidenziate in *neretto e corsivo*. Le soppressioni sono indicate dal simbolo "■".

Fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 27 marzo 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese (COM(2018)0113 – C8-0103/2018 – 2018/0048(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0113),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0103/2018),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo dell'11 luglio 2018²,
 - visto l'articolo 59 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A8-0364/2018),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO*

alla proposta della Commissione

2018/0048 (COD)

² GU C 367 del 10.10.2018, pag. 65.

* Emendamenti: il testo nuovo o modificato è evidenziato in corsivo grassetto e le soppressioni sono segnalate con il simbolo ■.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere della Banca centrale europea³,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo⁴,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
considerando quanto segue:

- (1) Il crowdfunding si sta affermando sempre più come forma di finanza alternativa *per le start-up e* per le piccole e medie imprese (PMI) che sono nella fase di crescita iniziale e riguarda solitamente investimenti modesti. Il crowdfunding rappresenta un **■** tipo di intermediazione *sempre più importante* in cui il fornitore di servizi di crowdfunding *gestisce* una piattaforma digitale *aperta al pubblico* per abbinare i potenziali investitori *o erogatori di prestiti* alle imprese che cercano finanziamenti, *o per agevolare un tale abbinamento*, a prescindere dal fatto che il finanziamento prenda poi la forma di un accordo di prestito, una partecipazione azionaria o l'investimento in un altro valore mobiliare, *senza che il fornitore di servizi di crowdfunding assuma personalmente alcun rischio*. È pertanto opportuno includere nell'ambito di applicazione del presente regolamento sia il crowdfunding basato sull'investimento sia il crowdfunding basato sul prestito **■**.

³ GU C del , pag.

⁴ GU C del , pag.

- (2) Il crowdfunding può contribuire a fornire accesso ai finanziamenti *alle PMI* e a completare l'Unione dei mercati dei capitali. Per le imprese descritte, l'impossibilità di accedere a finanziamenti costituisce un problema anche negli Stati membri in cui l'accesso al credito bancario è rimasto stabile durante la crisi finanziaria. Il crowdfunding si è affermato come prassi consolidata per il finanziamento di un progetto o un'impresa, di solito da parte di un gran numero di persone o organizzazioni, attraverso piattaforme online su cui *privati*, organizzazioni e imprese, comprese start-up, raccolgono somme di denaro relativamente modeste.
- (3) La prestazione di servizi di crowdfunding solitamente coinvolge tre tipologie di soggetti: il titolare del progetto che propone il progetto o *i prestiti alle imprese* da finanziare, gli investitori che lo finanziano, solitamente con investimenti *o prestiti* di modesta entità, e un'organizzazione con il ruolo di intermediario rappresentata da un fornitore di servizi che mette in contatto i titolari del progetto e gli investitori *o gli erogatori di prestiti* attraverso una piattaforma online.
- (4) Oltre a costituire una fonte alternativa di finanziamento, compreso il capitale di rischio, il crowdfunding è in grado di offrire alle imprese diversi vantaggi. Per il progetto *o l'impresa* esso può rappresentare una convalida del concetto e dell'idea, *permettere* di entrare in contatto con un gran numero di persone che possono fornire all'imprenditore elementi ed informazioni ed essere uno strumento di marketing. ■
- (5) Diversi Stati membri hanno già introdotto regimi nazionali su misura in materia di crowdfunding. Tali regimi sono adeguati alle caratteristiche e alle necessità dei mercati locali e degli investitori. Di conseguenza, per quanto riguarda le condizioni di funzionamento delle piattaforme di crowdfunding, il campo di applicazione delle attività autorizzate e i requisiti per l'autorizzazione, le norme nazionali vigenti sono divergenti.
- (6) Le differenze tra le normative nazionali esistenti sono tali da ostacolare la prestazione transfrontaliera di servizi di crowdfunding e incidono pertanto direttamente sul funzionamento del mercato interno in tale settore. In particolare, il fatto che il quadro giuridico sia frammentato lungo i confini nazionali crea notevoli costi di conformità giuridica per gli investitori al dettaglio, che spesso, nel determinare quali norme si applichino ai servizi di crowdfunding transfrontalieri, si trovano di fronte a difficoltà di dimensioni sproporzionate rispetto al loro investimento. Essi sono quindi sovente

disincentivati dall'investire a livello transfrontaliero attraverso le piattaforme di crowdfunding. Per le stesse ragioni i fornitori di servizi di crowdfunding che gestiscono tali piattaforme sono scoraggiati dall'offrire i propri servizi in uno Stato membro diverso da quello in cui sono stabiliti. Di conseguenza le attività di crowdfunding sono rimaste finora ampiamente nazionali a scapito di un mercato a livello di Unione, il che ha privato le imprese dell'accesso ai servizi di crowdfunding, *specialmente nei casi in cui un'impresa operi in uno Stato membro privo di accesso a un numero sufficiente di partecipanti a causa di una popolazione relativamente ridotta.*

- (7) Al fine di promuovere le attività transfrontaliere di crowdfunding e di agevolare l'esercizio della libertà di offrire e ricevere servizi di crowdfunding nel mercato interno, è necessario affrontare gli ostacoli che si frappongono al corretto funzionamento del mercato interno di servizi di crowdfunding. La creazione di un corpus unico di norme in materia di prestazione di servizi di crowdfunding che offra ai fornitori di tali servizi la possibilità di presentare domanda per un'unica autorizzazione, valida a livello di Unione, per l'esercizio della propria attività nel quadro di tali norme è un primo, auspicabile, passo avanti per promuovere le attività transfrontaliere di crowdfunding e migliorare quindi il funzionamento del mercato unico.
- (8) Nell'affrontare le problematiche che ostacolano il funzionamento del mercato interno nel settore dei servizi di crowdfunding, il presente regolamento mira a promuovere le attività transfrontaliere di finanziamento alle imprese. I servizi di crowdfunding relativi ai prestiti ai consumatori, quali definiti all'articolo 3, lettera a), della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁵, non dovrebbero pertanto rientrare nell'ambito di applicazione del presente regolamento.
- (9) Al fine di evitare che le stesse attività siano soggette a diverse autorizzazioni all'interno dell'Unione, i servizi di crowdfunding prestati da persone che sono state autorizzate ai sensi della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁶ o forniti conformemente

⁵ Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE (GU L 133 del 22.5.2008, pag. 66).

⁶ Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).

alla legislazione nazionale dovrebbero essere esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento.

- (10) Per quanto riguarda il crowdfunding basato sul prestito, l'agevolazione della concessione di prestiti, che comprende servizi quali presentare offerte di crowdfunding a clienti o valutare l'affidabilità creditizia dei titolari di progetti, dovrebbe tener conto di diversi modelli di business che consentono di concludere un accordo di prestito tramite una piattaforma di crowdfunding tra uno o più clienti e uno o più titolari di progetti.
- (11) Per quanto riguarda il crowdfunding basato sull'investimento, il fatto che si tratti di valori mobiliari costituisce un'importante garanzia per gli investitori di poter uscire dall'investimento poiché offre loro la possibilità giuridica di disporre del proprio interesse sui mercati dei capitali. Pertanto il presente regolamento copre e permette soltanto i servizi di crowdfunding basato su investimenti connesso a valori mobiliari. Strumenti finanziari diversi dai valori mobiliari dovrebbero tuttavia essere esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento poiché comportano rischi per gli investitori che non possono essere adeguatamente gestiti nell'ambito del presente quadro giuridico.

(11 bis) Le caratteristiche delle offerte iniziali di moneta (ICO) differiscono notevolmente dal crowdfunding disciplinato dal presente regolamento. Tra le altre differenze, le ICO di solito non si avvalgono di intermediari, come fanno le piattaforme di crowdfunding, e spesso raccolgono fondi per un importo superiore a 1 000 000 EUR. L'inclusione delle ICO nel presente regolamento non consentirebbe di affrontare i problemi associati alle ICO in modo globale.

- (12) Tenuto conto dei rischi associati agli investimenti legati al crowdfunding, nell'interesse di un'effettiva protezione degli investitori *e della predisposizione di un meccanismo di disciplina di mercato*, è opportuno fissare un importo massimo per ciascuna offerta di crowdfunding. La soglia dovrebbe essere fissata a *8 000 000 EUR, che rappresenta il valore massimo fino al quale gli Stati membri possono esentare le offerte al pubblico di titoli dall'obbligo di pubblicazione del prospetto, conformemente all'articolo 3 del regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio*⁷. *Nonostante sia*

⁷ Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga la direttiva 2003/71/CE (GU L 168 del 30.6.2017, pag. 12).

necessario un elevato livello di tutela degli investitori, tale soglia dovrebbe essere in linea con le prassi dei mercati nazionali al fine di rendere la piattaforma dell'Unione interessante per le attività transfrontaliere di finanziamento alle imprese.

(12 bis) Il presente regolamento definisce il contenuto della scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento da fornire ai potenziali investitori per ciascuna offerta di crowdfunding. Poiché la scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento è concepita in funzione delle caratteristiche specifiche dell'offerta di crowdfunding e del bisogno di informazioni degli investitori, essa dovrebbe sostituire il prospetto richiesto dal regolamento (UE) 2017/1129 per l'offerta pubblica di titoli. È pertanto opportuno escludere le offerte di crowdfunding a norma del presente regolamento dal campo di applicazione del regolamento (UE) 2017/1129, il quale dovrebbe essere modificato di conseguenza.

(13) Al fine di evitare l'arbitraggio regolamentare e garantire l'effettiva vigilanza dei fornitori di servizi di crowdfunding, a questi ultimi dovrebbe essere fatto divieto di accettare depositi o altri fondi rimborsabili dal pubblico, a meno che non siano autorizzati come enti creditizi conformemente all'articolo 8 della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁸.

(14) Per poter conseguire tale obiettivo, i fornitori di servizi di crowdfunding dovrebbero avere la possibilità di presentare domanda per una sola autorizzazione, valida a livello di Unione, e di esercitare la loro attività nel rispetto di tali requisiti uniformi. Tuttavia, per conservare l'ampia disponibilità di offerte di crowdfunding rivolte esclusivamente ai mercati nazionali, i fornitori di servizi di crowdfunding dovrebbero poter continuare a scegliere di offrire i propri servizi nel quadro della legislazione nazionale applicabile. Le disposizioni uniformi stabilite nel presente regolamento dovrebbero pertanto essere facoltative e non applicarsi a quei fornitori di servizi di crowdfunding che scelgono di continuare a operare soltanto a livello nazionale.

(15) Per mantenere un livello elevato di tutela degli investitori, ridurre i rischi connessi al crowdfunding e assicurare un trattamento equo di tutti i clienti, i fornitori di servizi di

⁸ Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

crowdfunding dovrebbero essere dotati di dispositivi volti ad assicurare che i progetti siano selezionati in modo professionale, imparziale e trasparente e che i servizi di crowdfunding siano forniti nello stesso modo.

(15 bis) Per gli stessi motivi, i fornitori di servizi di crowdfunding che utilizzano le ICO sulla loro piattaforma dovrebbero essere esclusi dal presente regolamento. Per giungere a una regolamentazione efficiente sulla tecnologia emergente delle ICO, la Commissione potrebbe proporre, in futuro, un quadro legislativo completo a livello di Unione, basato su un'approfondita valutazione d'impatto.

(15 ter) Gli strumenti di investimento alternativi, come le ICO, hanno un potenziale nel finanziamento delle PMI, delle start-up innovative e delle imprese in fase di espansione (scale-up), possono accelerare il trasferimento di tecnologia e possono costituire un elemento essenziale dell'Unione dei mercati dei capitali. La Commissione dovrebbe valutare la necessità di proporre un quadro legislativo distinto dell'Unione per le ICO. Una maggiore certezza giuridica di tutto il quadro normativo potrebbe essere funzionale nell'aumentare la protezione degli investitori e dei consumatori e nel ridurre i rischi derivanti da un'informazione asimmetrica, da comportamenti fraudolenti e da attività illecite.

(16) Al fine di migliorare il servizio reso ai clienti, **che possono essere investitori o titolari di progetti reali o potenziali**, i fornitori di servizi di crowdfunding dovrebbero poter esercitare il potere discrezionale per conto dei clienti in relazione ai parametri degli ordini dei clienti, a condizione che prendano tutte le misure necessarie per ottenere il miglior risultato possibile per i loro clienti e che comunichino con esattezza il metodo e i parametri del potere discrezionale. Al fine di assicurare che ai potenziali investitori siano offerte opportunità di investimento su base neutrale, i fornitori di servizi di crowdfunding non dovrebbero pagare o accettare remunerazioni, sconti o benefici non monetari per il fatto di canalizzare gli ordini degli investitori verso una particolare offerta presente sulla loro piattaforma o verso una particolare offerta presente su una piattaforma di terzi.

(17) Il presente regolamento mira ad agevolare gli investimenti diretti e ad evitare la creazione di possibilità di arbitraggio regolamentare per gli intermediari finanziari disciplinati da altri atti normativi dell'Unione, in particolare dalle norme UE in materia di gestori di attività. L'uso di strutture giuridiche, incluso delle società veicolo, da frapporre tra il progetto **o l'impresa** di

crowdfunding e gli investitori, andrebbe pertanto disciplinato rigorosamente e consentito solo *a controparti qualificate o investitori a titolo professionale quali definiti nella direttiva 2014/65/UE*.

- (18) Per una corretta gestione del rischio e per evitare eventuali conflitti d'interesse è necessario assicurare un efficace sistema di governance. I fornitori di servizi di crowdfunding dovrebbero quindi essere dotati di dispositivi di governance che assicurino un'efficace e prudente gestione e i dirigenti dovrebbero essere in possesso dei requisiti di onorabilità e di conoscenze ed esperienza adeguate. I fornitori di servizi di crowdfunding dovrebbero inoltre istituire procedure volte a ricevere e trattare i reclami dei clienti.
- (19) I fornitori di servizi di crowdfunding dovrebbero fungere da intermediari neutrali tra i clienti sulla piattaforma di crowdfunding. Al fine di evitare conflitti di interesse, è opportuno stabilire alcuni requisiti relativi ai fornitori di servizi di crowdfunding, ai loro dirigenti e dipendenti, o a qualsiasi persona che eserciti su di loro un controllo diretto o indiretto. ***A meno che gli interessi finanziari nei progetti o nelle offerte non siano pubblicati in anticipo nel loro sito web***, ai fornitori di servizi di crowdfunding dovrebbe essere impedita qualsiasi partecipazione finanziaria alle offerte di crowdfunding presenti sulle loro piattaforme. ***Ciò consentirà ai fornitori di servizi di crowdfunding di allineare i loro interessi con gli interessi degli investitori***. Inoltre, gli azionisti che detengono il 20 % o più del capitale o dei diritti di voto ***e i dirigenti***, o qualsiasi persona che controlli direttamente ***i*** progetti di crowdfunding, non dovrebbero agire in veste di clienti in relazione ai servizi in oggetto offerti su tale piattaforma.
- (20) Perché il loro funzionamento sia regolare ed efficiente, i fornitori di servizi di crowdfunding dovrebbero essere autorizzati ad affidare qualsiasi funzione operativa, in tutto o in parte, ***ad altri*** fornitori di servizi, a condizione che l'esternalizzazione non pregiudichi sostanzialmente la qualità dei controlli interni dei fornitori di servizi di crowdfunding e una vigilanza efficace. I fornitori di servizi di crowdfunding dovrebbero in ogni caso rimanere pienamente responsabili della conformità al presente regolamento.
- (21) La detenzione di fondi dei clienti e la prestazione dei servizi di pagamento richiedono un'autorizzazione come prestatore di servizi di pagamento, in conformità della direttiva (UE)

2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio⁹. L'obbligo di autorizzazione non può essere soddisfatto da un'autorizzazione come fornitore di servizi di crowdfunding. Occorre pertanto precisare che, qualora un fornitore di servizi di crowdfunding svolga tali servizi di pagamento in relazione ai servizi di crowdfunding che offre, deve essere autorizzato come istituto di pagamento conformemente alla direttiva (UE) 2015/2366. Al fine di permettere un'adeguata vigilanza di queste attività, *l'autorità nazionale competente* dovrebbe essere informata dell'intenzione del fornitore di servizi di crowdfunding di offrire esso stesso servizi di pagamento con l'opportuna autorizzazione o del fatto che invece tali servizi saranno esternalizzati a una terza parte autorizzata.

- (22) La crescita e il buon funzionamento dei servizi transfrontalieri di crowdfunding richiedono che siano sviluppati su scala sufficientemente ampia e godano della fiducia del pubblico. È quindi necessario fissare requisiti uniformi, proporzionati e direttamente applicabili in materia di autorizzazione e stabilire un punto unico di vigilanza.
- (23) Un livello elevato di fiducia degli investitori contribuisce alla crescita dei servizi di crowdfunding. La fissazione di requisiti relativi ai servizi di crowdfunding dovrebbe pertanto agevolare la prestazione a livello transfrontaliero, ridurre i rischi operativi e garantire un elevato livello di trasparenza e di protezione degli investitori.
- (24) Come sottolineato nella relazione della Commissione sulla valutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo che incidono sul mercato interno e sono connessi ad attività transfrontaliere, i fornitori di servizi di crowdfunding possono essere esposti a tali rischi¹⁰. Sarebbe pertanto opportuno prevedere garanzie per assicurare il rispetto delle condizioni per l'autorizzazione, la valutazione dell'onorabilità dei dirigenti e l'obbligo di ricorrere, per i servizi di pagamento, unicamente a istituti autorizzati soggetti a prescrizioni in materia di antiriciclaggio e di lotta al finanziamento del terrorismo. Per rafforzare ulteriormente la stabilità finanziaria prevenendo i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, *e tenendo conto della soglia massima di fondi che possono essere raccolti da un'offerta di crowdfunding conformemente al presente regolamento*, la Commissione

⁹ Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35).

¹⁰ Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla valutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo che incidono sul mercato interno e sono connessi ad attività transfrontaliere (COM(2017) 340 final).

dovrebbe valutare se è necessario e proporzionato sottoporre i fornitori di servizi di crowdfunding, **autorizzati a norma del presente regolamento, a tutti o a una parte degli** obblighi di conformità alle disposizioni nazionali di attuazione della direttiva (UE) 2015/849 in materia di riciclaggio e finanziamento del terrorismo e aggiungerli all'elenco dei soggetti obbligati ai fini della direttiva (UE) 2015/849.

- (25) Per consentire ai fornitori di servizi di crowdfunding di operare a livello transfrontaliero senza che si trovino di fronte a normative divergenti e per facilitare così il finanziamento di progetti in tutta l'Unione da parte di investitori provenienti da diversi Stati membri, gli Stati membri non dovrebbero essere autorizzati ad imporre prescrizioni supplementari ai fornitori di servizi di crowdfunding autorizzati **conformemente al presente regolamento**.
- (26) La procedura di autorizzazione dovrebbe consentire **all'autorità nazionale competente** di essere informata sui servizi che i potenziali fornitori di servizi di crowdfunding intendono offrire **e sulle piattaforme di crowdfunding che intendono gestire**, di valutare la qualità della loro gestione e di valutare l'organizzazione interna e le procedure predisposte dai potenziali fornitori di servizi di crowdfunding al fine di garantire la conformità ai requisiti stabiliti nel presente regolamento.
- (27) Per facilitare la trasparenza per gli investitori al dettaglio relativamente alla prestazione di servizi di crowdfunding, l'ESMA dovrebbe istituire un registro pubblico e aggiornato di tutti i fornitori di servizi di crowdfunding **autorizzati e delle piattaforme di crowdfunding** che operano nell'Unione conformemente al presente regolamento.
- (28) Qualora le condizioni per il suo rilascio non siano più soddisfatte, l'autorizzazione dovrebbe essere revocata. In particolare, **l'autorità nazionale competente** dovrebbe poter valutare se il requisito dell'onorabilità dei dirigenti sia stato compromesso o se le procedure e i sistemi interni abbiano avuto malfunzionamenti gravi. Per consentire **all'autorità nazionale competente** di valutare se l'autorizzazione come fornitore di servizi di crowdfunding debba essere revocata, **l'autorità nazionale competente dovrebbe essere informata** quando un fornitore di servizi di crowdfunding, o un terzo che agisce per suo conto, viola la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio¹¹ o gli viene revocata l'autorizzazione come istituto di pagamento.

¹¹ Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento

- (29) Per consentire ai potenziali investitori di comprendere chiaramente la natura, i rischi, i costi e gli oneri dei servizi di crowdfunding, i fornitori di tali servizi dovrebbero *fornire ai loro clienti informazioni chiare e disaggregate*.
- (30) Gli investimenti in prodotti commercializzati sulle piattaforme di crowdfunding non sono paragonabili a prodotti di investimento o di risparmio tradizionali e non dovrebbero essere commercializzati come tali. Tuttavia, per garantire che i potenziali investitori comprendano il livello di rischio connesso agli investimenti legati al crowdfunding, *è obbligatorio per i fornitori di servizi di crowdfunding* effettuare un test delle conoscenze ai fini dell'ammissione dei potenziali investitori per stabilire *la loro comprensione degli* investimenti. I fornitori di servizi di crowdfunding dovrebbero avvertire esplicitamente i potenziali investitori ogniqualvolta ritengano che i servizi di crowdfunding prestati non siano adatti a loro.
- (31) Per consentire agli investitori di prendere una decisione di investimento informata, i fornitori di servizi di crowdfunding dovrebbero fornire ai potenziali investitori una scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento. Tale scheda dovrebbe avvertire i potenziali investitori del fatto che il quadro di investimento all'interno del quale si muovono comporta rischi e non è coperto dal sistema di garanzia dei depositi, né dal sistema di indennizzo degli investitori.
- (32) La scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento dovrebbe anche tener conto delle caratteristiche specifiche e dei rischi associati alle imprese in fase iniziale e concentrarsi sulle informazioni significative circa i titolari del progetto, i diritti degli investitori e le commissioni a loro carico, la tipologia di titoli offerti e gli accordi di prestito. Trovandosi nella posizione migliore per fornire tali informazioni, dovrebbe essere il titolare del progetto interessato a redigere la scheda. Tuttavia, poiché i fornitori di servizi di crowdfunding hanno la responsabilità di informare i potenziali investitori, essi *sono responsabili della completezza della scheda* .
- (33) Per garantire alle start-up e alle PMI un accesso agevole e rapido ai mercati dei capitali, ridurre i costi di finanziamento ed evitare ritardi e costi per i fornitori di servizi di

del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).

crowdfunding, per il documento contenente le informazioni chiave sull'investimento non occorre l'approvazione di un'autorità competente.

- (34) Al fine di evitare inutili costi e oneri amministrativi per la prestazione transfrontaliera di servizi di crowdfunding, le comunicazioni di marketing non dovrebbero essere soggette a obblighi di traduzione■ .
- (35) I fornitori di servizi di crowdfunding non dovrebbero poter effettuare alcun abbinamento discrezionale o non discrezionale tra gli interessi di acquisto e di vendita, in quanto tale attività richiede un'autorizzazione come impresa di investimento, conformemente all'articolo 5 della direttiva 2014/65/UE, o come mercato regolamentato, conformemente all'articolo 44 della stessa direttiva. Per favorire la trasparenza e il flusso di informazioni, i fornitori di servizi di crowdfunding dovrebbero poter permettere agli investitori che hanno investito attraverso le loro piattaforme di contattarsi reciprocamente e negoziare tra loro sulle piattaforme relativamente a investimenti inizialmente effettuati sulla loro piattaforma. I fornitori di servizi di crowdfunding dovrebbero tuttavia informare i loro clienti del fatto che non gestiscono un sistema di negoziazione e che qualsiasi attività di acquisto e vendita sulle loro piattaforme è a discrezione del cliente, che ne è responsabile.
- (36) Per favorire la trasparenza e assicurare la corretta documentazione delle comunicazioni con i clienti, i fornitori di servizi di crowdfunding dovrebbero tenere tutta la documentazione opportuna relativa ai servizi e alle operazioni che svolgono.
- (37) Al fine di garantire un trattamento equo e non discriminatorio degli investitori *e dei titolari di progetti*, i fornitori di servizi di crowdfunding che promuovono i propri servizi tramite comunicazioni di marketing non dovrebbero riservare ad alcun progetto specifico un trattamento di favore rispetto agli altri progetti offerti sulla loro piattaforma, *a meno che non vi sia un motivo oggettivo per riservare tale trattamento di favore, come ad esempio esigenze specifiche dell'investitore o il profilo di rischio predefinito dell'investitore*. Ai fornitori di servizi di crowdfunding non dovrebbe tuttavia essere impedito di menzionare le offerte concluse con successo e per le quali non sono più possibili investimenti attraverso la piattaforma; *essi sono incoraggiati a farlo a fini di comparabilità dei risultati dei loro progetti conclusi*.
- (38) Per garantire una maggiore certezza giuridica ai fornitori di servizi di crowdfunding che operano in tutta l'Unione e assicurare un accesso al mercato più agevole, è opportuno

pubblicare online le informazioni complete sulle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative applicabili negli Stati membri che disciplinano in modo specifico le comunicazioni di marketing dei fornitori di servizi di crowdfunding, e una sintesi delle stesse. A tal fine, le autorità competenti e l'ESMA dovrebbero tenere aggiornata una base dati centrale.

(39) Per favorire una migliore comprensione della portata delle divergenze esistenti a livello regolamentare tra gli Stati membri relativamente alle norme applicabili alle comunicazioni di marketing, le autorità competenti dovrebbero fornire all'ESMA una relazione annuale dettagliata sulle loro attività di esecuzione della normativa nel settore.

(39 bis) Al fine di garantire un'applicazione coerente delle autorizzazioni e dei requisiti relativi ai fornitori di servizi di crowdfunding che operano nell'Unione, l'ESMA dovrebbe elaborare norme tecniche di regolamentazione da presentare alla Commissione.

(40) È importante garantire in modo efficace ed efficiente il rispetto dei requisiti per l'autorizzazione e per la prestazione di servizi di crowdfunding, in conformità del presente regolamento. *L'autorità nazionale competente dovrebbe rilasciare l'autorizzazione ed esercitare la sorveglianza. L'autorità nazionale competente dovrebbe avere il potere di chiedere informazioni, effettuare indagini generali e ispezioni in loco, emanare comunicazioni pubbliche e segnalazioni e irrogare sanzioni. L'autorità nazionale competente dovrebbe utilizzare le competenze di vigilanza e sanzionatorie in modo proporzionato.*

I

(42) *L'autorità nazionale competente dovrebbe imporre commissioni ai soggetti direttamente sottoposti a vigilanza per coprire i costi, comprese le spese generali. L'entità di tali commissioni dovrebbe essere proporzionata alle dimensioni del soggetto direttamente sottoposto a vigilanza, vista la fase iniziale di sviluppo del settore del crowdfunding.*

(43) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire far fronte alla frammentazione del quadro giuridico applicabile ai servizi di crowdfunding al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno di questi servizi, rafforzare nel contempo la tutela degli investitori e l'efficienza del mercato e contribuire alla creazione dell'Unione dei mercati dei capitali, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, ma possono

essere meglio perseguiti a livello di Unione, l'UE può adottare misure conformemente al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

- (44) L'applicazione del presente regolamento dovrebbe essere rinviata per allinearla con l'applicazione delle norme nazionali che recepiscono la direttiva XXX/XXXX/UE (direttiva (UE) .../... del... del Parlamento europeo e del Consiglio) che esclude dall'applicazione della direttiva 2014/65/UE i fornitori di servizi di crowdfunding che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento.
- (45) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Pertanto, il presente regolamento dovrebbe essere interpretato e applicato conformemente a tali diritti e principi.
- (46) Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato conformemente all'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio¹²,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo I

Oggetto, ambito di applicazione e definizioni

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce requisiti uniformi per quanto concerne:

- (a) (a) il funzionamento e l'organizzazione dei fornitori di servizi di crowdfunding;
- (b) (b) l'autorizzazione e la vigilanza dei fornitori di servizi di crowdfunding;

¹² Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

- (c) (c)la trasparenza e le comunicazioni di marketing in relazione alla fornitura di servizi di crowdfunding nell'Unione.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica alle persone giuridiche che hanno deciso di chiedere un'autorizzazione a norma dell'articolo 10 e ai fornitori di servizi di crowdfunding autorizzati a norma del medesimo articolo, in relazione alla fornitura di servizi di crowdfunding. ***Per poter chiedere un'autorizzazione, tali persone giuridiche devono avere una sede effettiva e stabile in uno Stato membro.***
2. Il presente regolamento non si applica a:
 - (a) i servizi di crowdfunding forniti a titolari di progetti che sono consumatori, quali definiti all'articolo 3, lettera a), della direttiva 2008/48/CE;
 - (b) i servizi di crowdfunding forniti da persone fisiche o giuridiche che sono state autorizzate come imprese di investimento conformemente all'articolo 7 della direttiva 2014/65/UE;
 - (c) i servizi di crowdfunding forniti da persone fisiche o giuridiche in conformità al diritto nazionale;
 - (d) le offerte di crowdfunding superiori a un importo di **8 000 000** di EUR per offerta, calcolato su un periodo di 12 mesi per un dato progetto di crowdfunding.
- 2 bis. Le norme nazionali in materia di requisiti per l'autorizzazione riguardanti i titolari di progetti o gli investitori non impediscono a tali titolari di progetti o investitori di utilizzare servizi di crowdfunding prestati a norma del presente regolamento da fornitori di servizi di crowdfunding autorizzati in conformità del presente regolamento.***

Articolo 3

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- (a) "servizio di crowdfunding", *la fornitura di una piattaforma* di crowdfunding che *consente la prestazione di uno dei seguenti servizi*:
- (i) *un servizio di crowdfunding diretto, incluse l'agevolazione dell'abbinamento tra uno specifico investitore e uno specifico titolare del progetto e l'agevolazione dell'abbinamento tra uno specifico titolare del progetto e uno specifico investitore;*
 - (ii) *un servizio di crowdfunding intermediato, incluse l'agevolazione dell'abbinamento tra un investitore e un titolare del progetto e la determinazione dei prezzi e dei pacchetti di offerte a tale riguardo, oppure l'agevolazione dell'abbinamento tra un titolare del progetto e un investitore e la determinazione dei prezzi delle offerte a tale riguardo, o entrambe;*
- (b) "piattaforma di crowdfunding", un sistema  elettronico gestito o amministrato da un fornitore di servizi di crowdfunding;
- (c) "fornitore di servizi di crowdfunding", una persona giuridica che fornisce *uno o più* servizi di crowdfunding ed è stata autorizzata a farlo dall'autorità *nazionale competente*, conformemente all'articolo **10** del presente regolamento;
- (d) "offerta di crowdfunding", ogni comunicazione dei fornitori di servizi di crowdfunding contenente informazioni che permettono ai potenziali investitori di decidere se effettuare un'operazione di crowdfunding;
- (e) "cliente", ogni investitore o titolare di progetti, reale o potenziale, a cui un fornitore di servizi di crowdfunding fornisce o può fornire servizi di crowdfunding;
- (f) "titolare del progetto", ogni soggetto che persegue l'obiettivo di *ottenere finanziamenti* tramite una piattaforma di crowdfunding;
- (g) "investitore", ogni soggetto che, tramite una piattaforma di crowdfunding, concede prestiti o acquisisce valori mobiliari;
- (h) "progetto di crowdfunding", *lo scopo per il quale* il titolare di un progetto finanzia o persegue l'obiettivo di *raccogliere finanziamenti* tramite l'offerta di crowdfunding;

(i) "valori mobiliari", valori mobiliari quali definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 44), della direttiva 2014/65/UE;

(j) "comunicazione di marketing", ogni informazione o comunicazione trasmessa da un fornitore di servizi di crowdfunding a un potenziale investitore o a un potenziale titolare di progetti circa i propri servizi diversa dalle informazioni destinate agli investitori previste dal presente regolamento;

(k) "supporto durevole", ogni strumento che consente di memorizzare le informazioni in modo che possano essere agevolmente recuperate per un periodo di tempo adeguato ai fini cui esse sono destinate, e che consente la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate;

(l) "società veicolo" o "SPV", soggetto *creato unicamente ai fini di* un'operazione di cartolarizzazione ai sensi dell'articolo 1, punto 2, del regolamento (UE) n. 1075/2013 della Banca centrale europea¹³ *o che persegue unicamente tale scopo*;

(l bis) "prestito", un accordo ai sensi del quale un investitore è tenuto a mettere a disposizione di un titolare di progetto una somma di denaro convenuta per un periodo di tempo concordato e in forza del quale il titolare del progetto è tenuto a ripagare tale importo entro il termine concordato;

(l ter) "autorità nazionale competente", una o più autorità nazionali designate da uno Stato membro e investite dei poteri e delle competenze necessari per l'esecuzione dei compiti connessi all'autorizzazione e alla vigilanza dei fornitori di servizi di crowdfunding nell'ambito di applicazione del presente regolamento.

■

¹³ GU L 297 del 7.11.2013, pag. 107.

Capo II

Fornitura di servizi di crowdfunding e requisiti organizzativi e operativi per i fornitori di servizi di crowdfunding

Articolo 4

Fornitura di servizi di crowdfunding

1. I servizi di crowdfunding possono essere offerti solo da persone giuridiche che abbiano una sede effettiva e stabile in uno Stato membro dell'Unione e siano state autorizzate come fornitori di servizi di crowdfunding conformemente all'articolo 10.

Le persone giuridiche stabilite in un paese terzo non possono presentare domanda di autorizzazione come fornitori di servizi di crowdfunding a norma del presente regolamento.

2. I fornitori di servizi di crowdfunding agiscono in modo onesto, equo e professionale e nel migliore interesse dei loro clienti e potenziali clienti.
3. Essi non pagano o non accettano remunerazioni, sconti o benefici non monetari per il fatto di canalizzare gli ordini degli investitori verso una particolare offerta di crowdfunding presente sulla loro piattaforma o verso una particolare offerta di crowdfunding su una piattaforma di terzi.
4. I fornitori di servizi di crowdfunding possono esercitare un potere discrezionale per conto dei loro clienti in relazione ai parametri degli ordini di questi ultimi, nel qual caso comunicano ai clienti il metodo e i parametri esatti di tale potere e adottano tutte le misure necessarie per ottenere il miglior risultato possibile per i clienti.
5. Per quanto riguarda l'uso di società veicolo per fornire servizi di crowdfunding a **investitori che non sono controparti qualificate ai sensi della direttiva 2014/65/UE**, i fornitori di tali servizi hanno il diritto di trasferire una sola attività alla società veicolo per consentire agli investitori di acquisire l'esposizione a tale attività mediante l'acquisizione di titoli. La decisione di assumere un'esposizione all'attività sottostante compete esclusivamente agli investitori.

Articolo 4 bis

Servizi di crowdfunding intermediati

Ai fini del presente regolamento, i servizi di crowdfunding intermediati includono:

- (a) il collocamento senza impegno irrevocabile, di cui all'allegato I, sezione A, punto 7), della direttiva 2014/65/UE, di valori mobiliari o dell'agevolazione di prestiti emessi da titolari di progetti;*
- (b) l'offerta di consulenza in materia di investimenti, di cui all'allegato I, sezione A, punto 5), della direttiva 2014/65/UE, per quanto riguarda i valori mobiliari o l'agevolazione di prestiti emessi da titolari di progetti; nonché*
- (c) la ricezione e la trasmissione degli ordini dei clienti, di cui all'allegato I, sezione A, punto 1), della direttiva 2014/65/UE, per quanto riguarda i valori mobiliari o l'agevolazione di prestiti emessi da titolari di progetti;*

Articolo 5

Gestione efficace e prudente

La dirigenza di un fornitore di servizi di crowdfunding definisce e sorveglia l'applicazione di politiche e procedure adeguate che garantiscano una gestione efficace e prudente, comprese la separazione delle funzioni, la continuità operativa e la prevenzione dei conflitti di interesse, in modo tale da promuovere l'integrità del mercato e gli interessi dei clienti. ***I fornitori di servizi di crowdfunding che offrono i servizi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), assicurano di disporre di sistemi e controlli adeguati per la gestione del rischio e la modellazione finanziaria in relazione a tale offerta di servizi.***

Articolo 5 bis

Obblighi di dovuta diligenza

1 bis. I fornitori di servizi di crowdfunding esercitano almeno un livello minimo di dovuta diligenza nei confronti dei titolari di progetti che propongono il finanziamento del loro progetto attraverso la piattaforma di crowdfunding di un fornitore di servizi di crowdfunding.

2 bis. *Il livello minimo di dovuta diligenza di cui al paragrafo 1 comprende tutti i seguenti elementi:*

(a) una prova del fatto che il titolare del progetto non abbia precedenti penali relativi a violazioni delle norme nazionali nei settori del diritto commerciale, del diritto fallimentare, della normativa sui servizi finanziari, della normativa antiriciclaggio, della normativa antifrode o degli obblighi in materia di responsabilità professionale;

(b) una prova del fatto che il titolare del progetto che persegue l'obiettivo di essere finanziato tramite la piattaforma di crowdfunding:

(i) non sia stabilito in una giurisdizione riconosciuta come non cooperativa a norma della politica dell'Unione in materia o in un paese terzo considerato ad alto rischio ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/849; oppure

(ii) rispetti effettivamente le norme fiscali concordate a livello internazionale o dell'Unione in materia di trasparenza e scambio di informazioni.

Articolo 6

Trattamento dei reclami

1. I fornitori di servizi di crowdfunding **pongono in essere** procedure efficaci e trasparenti per il trattamento tempestivo, equo e coerente dei reclami presentati dai clienti **e pubblicano le descrizioni di tali procedure.**
2. **I fornitori di servizi di crowdfunding garantiscono che** i clienti **possano** presentare **gratuitamente** reclami **contro di essi.**
3. I fornitori di servizi di crowdfunding **elaborano e mettono a disposizione dei clienti un modello standard per i reclami e** tengono un registro di tutti i reclami ricevuti e delle misure adottate.
- 3 bis.** **I fornitori di servizi di crowdfunding svolgono indagini su tutti i reclami in modo tempestivo ed equo e ne comunicano i risultati all'autore del reclamo entro un periodo di tempo ragionevole.**
4. **L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione** al fine di precisare i requisiti, i formati standard e le procedure per il trattamento dei reclami.

L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il ... [XXX (mesi) dalla data di entrata in vigore del presente regolamento].

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 7

Conflitti di interesse

1. I fornitori di servizi di crowdfunding non hanno alcuna partecipazione finanziaria ad alcuna offerta sulla loro piattaforma di crowdfunding.

In deroga al primo comma, i fornitori di servizi di crowdfunding possono avere una partecipazione finanziaria ad un'offerta sulla loro piattaforma di crowdfunding se le informazioni su tale partecipazione vengono messe chiaramente a disposizione dei clienti tramite la pubblicazione di procedure di selezione chiare e trasparenti.

2. I fornitori di servizi di crowdfunding non accettano quali clienti i loro azionisti che detengono il 20 % o più del capitale azionario o dei diritti di voto, i loro dirigenti █ o qualsiasi persona direttamente █ collegata a tali azionisti e dirigenti █ mediante controllo quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 35), lettera b), della direttiva 2014/65/UE.
3. I fornitori di servizi di crowdfunding mantengono e applicano norme interne efficaci al fine di evitare conflitti di interesse e assicurano che i loro dipendenti non possano esercitare alcuna influenza, diretta o indiretta, sui progetti nei confronti dei quali hanno una partecipazione finanziaria.
4. Essi adottano tutte le misure opportune per evitare, individuare, gestire e comunicare i conflitti di interesse tra i fornitori di servizi di crowdfunding stessi, i loro azionisti, dirigenti e dipendenti, o qualsiasi persona direttamente o indirettamente collegata a questi da un legame di controllo, quale definito nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 35), lettera b), della direttiva 2014/65/UE, da un lato, e i loro clienti, dall'altro, o tra un cliente e l'altro.
5. I fornitori di servizi di crowdfunding comunicano ai loro clienti █ la natura generale e le fonti dei conflitti di interesse e le misure adottate per attenuare tali rischi █ .
6. Le informazioni di cui al paragrafo 5:

- (a) sono fornite su un supporto durevole;
- (b) sono sufficientemente dettagliate, considerate le caratteristiche del cliente, da consentire a quest'ultimo di prendere una decisione avvertita sul servizio nel cui contesto sorge il conflitto di interesse.

7. ***L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione*** per precisare:

- (a) i requisiti per il mantenimento o l'applicazione ***delle procedure di selezione della partecipazione finanziaria e delle norme interne di cui ai paragrafi 1 e 3;***
- (b) le misure di cui al paragrafo 4;
- (c) le modalità per la comunicazione di cui ai paragrafi 5 e 6.

L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il ... [XXX (mesi) dalla data di entrata in vigore del presente regolamento].

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 7 bis

Allineamento degli interessi della piattaforma di crowdfunding con gli investitori

1. ***Per garantire che le piattaforme di crowdfunding allineino i loro incentivi a quelli degli investitori, è incoraggiato il ricorso a meccanismi di incentivazione.***
2. ***Le piattaforme di crowdfunding possono partecipare al finanziamento di un progetto. Tale partecipazione non supera il 2 % del capitale accumulato per il progetto.***
3. ***Al fornitore di servizi di crowdfunding può essere concessa una commissione in funzione del risultato (carry) qualora il progetto esca con successo dalla piattaforma di crowdfunding.***

4. *I fornitori di servizi di crowdfunding illustrano all'ESMA la politica di allineamento degli interessi che intendono perseguire prima dell'autorizzazione e ne chiedono l'approvazione.*
5. *Le piattaforme di crowdfunding possono modificare la politica di allineamento degli interessi ogni tre anni. Qualsiasi modifica è soggetta all'approvazione dell'ESMA.*
6. *Le piattaforme di crowdfunding illustrano esplicitamente la loro politica di allineamento degli interessi sul loro sito web, in una posizione ben visibile.*

Articolo 8

Esternalizzazione

1. Quando si affidano a terzi per lo svolgimento delle funzioni operative, i fornitori di servizi di crowdfunding adottano tutte le misure ragionevoli per evitare un aggravamento del rischio operativo.
2. L'esternalizzazione delle funzioni operative non pregiudica ■ la qualità del controllo interno da parte dei fornitori di servizi di crowdfunding né la capacità dell'**autorità nazionale competente** di monitorare il rispetto degli obblighi di cui al presente regolamento da parte del fornitore di servizi di crowdfunding.
3. I fornitori di servizi di crowdfunding restano pienamente responsabili del rispetto del presente regolamento per quanto riguarda le attività esternalizzate.

Articolo 9

Custodia delle attività del cliente, detenzione di fondi e fornitura di servizi di pagamento

1. I fornitori di servizi di crowdfunding informano i loro clienti sui seguenti aspetti:
 - (a) se e a quali termini e condizioni offrono servizi di custodia delle attività, e forniscono riferimenti al diritto nazionale applicabile;
 - (b) se i servizi di custodia delle attività sono offerti da essi o da terzi;
 - (c) se i servizi di pagamento e la detenzione e la custodia di fondi sono prestati dai fornitori di servizi di crowdfunding o da un fornitore terzo che agisce per loro conto.

2. I fornitori di servizi di crowdfunding o fornitori terzi che agiscono per loro conto non detengono fondi dei clienti né forniscono servizi di pagamento a meno che tali fondi siano destinati alla fornitura di servizi di pagamento relativi ai servizi di crowdfunding e il fornitore di servizi di crowdfunding o il fornitore terzo che agisce per suo conto sia un prestatore di servizi di pagamento quale definito all'articolo 4, punto 11, della direttiva (UE) 2015/2366.
3. I fondi di cui al paragrafo 2 sono custoditi conformemente alle disposizioni nazionali di recepimento della direttiva (UE) 2015/2366.
4. Qualora i fornitori di servizi di crowdfunding non offrano, né loro stessi né tramite terzi, servizi di pagamento o la detenzione e custodia di fondi connessi ai servizi di crowdfunding, tali fornitori istituiscono e mantengono dispositivi volti ad assicurare che i titolari di progetti accettino finanziamenti di offerte di crowdfunding o altri pagamenti esclusivamente tramite prestatori di servizi di pagamento *o agenti che prestano servizi di pagamento* quali definiti all'articolo 4, punto 11, *e all'articolo 19* della direttiva (UE) 2015/2366.

Capo II

Autorizzazione e vigilanza dei fornitori di servizi di crowdfunding

Articolo 10

Autorizzazione come fornitore di servizi di crowdfunding

1. ***Per diventare un fornitore di servizi di crowdfunding a norma del presente regolamento, il potenziale fornitore di servizi di crowdfunding presenta all'autorità nazionale competente dello Stato membro in cui è stabilito una domanda di autorizzazione a fornire servizi di crowdfunding.***
2. La domanda di cui al paragrafo 1 comprende tutte le seguenti informazioni:
 - (a) l'indirizzo del potenziale fornitore di servizi di crowdfunding;
 - (b) lo status giuridico del potenziale fornitore di servizi di crowdfunding;
 - (c) lo statuto del potenziale fornitore di servizi di crowdfunding;

- (d) un programma di attività che indichi le tipologie di servizi di crowdfunding che il potenziale fornitore di servizi di crowdfunding intende offrire **e la piattaforma che intende gestire, compresi il luogo e le modalità di commercializzazione delle offerte;**
- (e) una descrizione dei dispositivi di governance e dei meccanismi di controllo interno del potenziale fornitore di servizi di crowdfunding in modo da garantire l'osservanza del presente regolamento, compreso delle procedure di gestione del rischio e contabili;
- (f) una descrizione dei sistemi, delle risorse e delle procedure per il controllo e la protezione dei sistemi di trattamento dei dati del potenziale fornitore di servizi di crowdfunding;
- (g) una descrizione dei dispositivi di continuità operativa del potenziale fornitore di servizi di crowdfunding **in modo da garantire che, in caso di insolvenza del potenziale fornitore di servizi di crowdfunding, i rimborsi dei prestiti e gli investimenti continuino a essere forniti agli investitori;**
- (h) l'identità delle persone responsabili della gestione del potenziale fornitore di servizi di crowdfunding;
- (i) una prova del fatto che le persone di cui alla lettera h) rispondono ai requisiti di rispettabilità e possiedono le conoscenze e l'esperienza necessarie alla gestione del potenziale fornitore di servizi di crowdfunding;
- (j) una descrizione delle norme interne del potenziale fornitore di servizi di crowdfunding per impedire che gli azionisti che detengono il 20 % o più del capitale sociale o dei diritti di voto, i suoi dirigenti ■ o qualsiasi persona direttamente ■ collegata ad essi da un legame di controllo effettuino operazioni di crowdfunding offerte dal potenziale fornitore di servizi di crowdfunding; **tale descrizione dovrebbe altresì includere le norme interne del potenziale fornitore di servizi di crowdfunding in materia di conflitti di interesse relativamente all'esposizione dei dipendenti ai progetti;**
- (k) una descrizione dei dispositivi di esternalizzazione del potenziale fornitore di servizi di crowdfunding;
- (l) una descrizione delle procedure del potenziale fornitore di servizi di crowdfunding per il trattamento dei reclami dei clienti;

(m) se del caso, una descrizione dei servizi di pagamento che il potenziale fornitore di servizi di crowdfunding intende fornire nel quadro della direttiva (UE) 2015/2366;

(m bis) una prova del fatto che il fornitore di servizi di crowdfunding dispone di una copertura adeguata o detiene un capitale sufficiente per far fronte alle conseguenze finanziarie della sua responsabilità professionale in caso di violazione dei suoi obblighi professionali a norma del presente regolamento.

3. Ai fini del paragrafo 2, lettera i), i potenziali fornitori di servizi di crowdfunding dimostrano quanto segue:

(a) l'assenza di precedenti penali (condanne o sanzioni) relativi a violazioni di norme nazionali in vigore nei settori del diritto commerciale, del diritto fallimentare, della normativa sui servizi finanziari, della normativa antiriciclaggio, o relativi a frodi o responsabilità professionale per tutte le persone coinvolte nella gestione del potenziale fornitore di servizi di crowdfunding;

(b) che, complessivamente, le persone coinvolte nella gestione del potenziale fornitore di servizi di crowdfunding possiedono sufficienti conoscenze, competenze ed esperienza per gestire il fornitore di servizi di crowdfunding e che tali persone sono tenute a dedicare un tempo sufficiente all'esercizio delle loro funzioni.

4. Entro **30** giorni lavorativi dal ricevimento della domanda di cui al paragrafo 1, l'**autorità nazionale competente** ne valuta la completezza. Se la domanda risulta incompleta, l'**autorità nazionale competente** fissa un termine entro il quale il potenziale fornitore di servizi di crowdfunding è tenuto a trasmettere le informazioni mancanti.

5. Se la domanda di cui al paragrafo 1 è completa, l'**autorità nazionale competente** ne informa immediatamente il potenziale fornitore di servizi di crowdfunding.

5 bis. Prima di decidere se accogliere o respingere una domanda di autorizzazione a fornire servizi di crowdfunding, l'autorità nazionale competente consulta l'autorità nazionale competente di un altro Stato membro nei seguenti casi:

(a) il potenziale fornitore di servizi di crowdfunding è una controllata di un fornitore di servizi di crowdfunding autorizzato in tale altro Stato membro;

(b) il potenziale fornitore di servizi di crowdfunding è una controllata dell'impresa madre di un fornitore di servizi di crowdfunding autorizzato in tale altro Stato membro;

(c) il potenziale fornitore di servizi di crowdfunding è controllato dalle stesse persone fisiche o giuridiche che controllano un fornitore di servizi di crowdfunding autorizzato in tale altro Stato membro;

(d) il potenziale fornitore di servizi di crowdfunding intende commercializzare direttamente offerte in tale altro Stato membro.

5 ter. Se una delle autorità nazionali competenti di cui all'articolo 5 bis è in disaccordo con la procedura seguita o con il contenuto di una misura adottata dall'altra autorità nazionale competente, o con l'assenza di intervento da parte di quest'ultima, la risoluzione di tale controversia avviene conformemente all'articolo 13 bis.

6. Entro *tre* mesi dal ricevimento di una domanda completa, l'*autorità nazionale competente* valuta se il potenziale fornitore di servizi di crowdfunding rispetta i requisiti stabiliti dal presente regolamento e adotta una decisione pienamente motivata di concessione o di rifiuto dell'autorizzazione come fornitore di servizi di crowdfunding. L'*autorità nazionale competente* ha il diritto di rifiutare l'autorizzazione qualora esistano ragioni obiettive e dimostrabili per ritenere che la gestione del fornitore di servizi di crowdfunding possa compromettere la sua gestione efficace, sana e prudente e la sua continuità operativa, nonché un'adeguata considerazione degli interessi dei clienti e dell'integrità del mercato.

6 bis. L'autorità nazionale competente informa l'ESMA in merito alle domande di autorizzazione accolte a norma del presente articolo. L'ESMA aggiunge il fornitore di servizi di crowdfunding al registro dei fornitori autorizzati di cui all'articolo 11. L'ESMA può chiedere informazioni per garantire la coerenza delle autorizzazioni concesse dalle autorità nazionali competenti a norma del presente articolo. Se non concorda con la decisione dell'autorità nazionale competente di accogliere o respingere una domanda di autorizzazione a norma del presente articolo, l'ESMA espone le proprie motivazioni spiegando e giustificando i punti in cui si discosta sensibilmente da tale decisione.

7. *L'autorità nazionale competente* notifica al potenziale fornitore di servizi di crowdfunding la sua decisione entro *due* giorni lavorativi dalla data in cui ha deciso.
- 7 bis. *Il fornitore di servizi di crowdfunding autorizzato a norma del presente articolo rispetta in ogni momento le condizioni di autorizzazione.*
8. L'autorizzazione di cui al paragrafo 1 ha efficacia e validità sull'intero territorio dell'Unione.
9. Gli Stati membri non impongono ai fornitori di servizi di crowdfunding la presenza fisica nel territorio di uno Stato membro *al di là delle strutture presenti nello Stato membro* in cui sono stabiliti *e hanno ottenuto l'autorizzazione* per offrire i loro servizi su base transfrontaliera.
10. *L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire formati, modelli e procedure standard per le domande di autorizzazione.*

L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il ... [XX mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento].

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 11

Registro dei fornitori di servizi di crowdfunding

1. L'ESMA istituisce un registro di tutti i fornitori di servizi di crowdfunding. Tale registro è messo a disposizione del pubblico sul suo sito web ed è regolarmente aggiornato.
2. Il registro di cui al paragrafo 1 contiene le seguenti informazioni:
 - (a) la denominazione e la forma giuridica del fornitore di servizi di crowdfunding;
 - (b) la denominazione commerciale e l'indirizzo internet della piattaforma di crowdfunding gestita dal fornitore di servizi di crowdfunding;
 - (c) i servizi per i quali il fornitore di servizi di crowdfunding è autorizzato;

- (d) le sanzioni imposte al fornitore di servizi di crowdfunding o ai suoi dirigenti.
3. L'eventuale revoca dell'autorizzazione a norma dell'articolo 13 è pubblicata nel registro per un periodo di cinque anni.

Articolo 12

Vigilanza

1. I fornitori di servizi di crowdfunding operano sotto la vigilanza ***dell'autorità nazionale competente dello Stato membro che ha concesso l'autorizzazione a prestare il servizio di crowdfunding.***
2. I fornitori di servizi di crowdfunding rispettano in ogni momento le condizioni per l'autorizzazione ***stabilite all'articolo 10 del presente regolamento.***
3. ***L'autorità nazionale competente*** valuta il rispetto degli obblighi previsti dal presente regolamento da parte dei fornitori di servizi di crowdfunding. ***Determina la frequenza e il livello di approfondimento di tale valutazione tenendo conto delle dimensioni e della complessità delle attività del fornitore di servizi. Ai fini della suddetta valutazione, l'autorità nazionale competente può sottoporre il fornitore di servizi di crowdfunding a un'ispezione in loco.***
4. I fornitori di servizi di crowdfunding informano ***l'autorità nazionale competente*** di ogni modifica sostanziale delle condizioni di autorizzazione senza indebito ritardo e, su richiesta, forniscono le informazioni necessarie a valutare la loro conformità al presente regolamento.

Articolo 12 bis

Designazione dell'autorità competente

1. ***Ogni Stato membro designa un'autorità nazionale competente incaricata delle funzioni previste dal presente regolamento in materia di autorizzazione e vigilanza dei fornitori di servizi di crowdfunding e ne informa l'ESMA.***

Se uno Stato membro designa più di un'autorità nazionale competente, ne specifica chiaramente i rispettivi ruoli e designa una sola di esse come responsabile della

cooperazione con le autorità nazionali competenti degli altri Stati membri e l'ESMA, ove previsto dal presente regolamento.

2. *L'ESMA pubblica sul suo sito web l'elenco delle autorità competenti designate conformemente al primo comma.*
3. *Alle autorità nazionali competenti sono conferiti i poteri di vigilanza e di indagine necessari per l'esercizio delle loro funzioni.*

Articolo 13

Revoca dell'autorizzazione

1. *Le autorità nazionali competenti hanno il potere di revocare l'autorizzazione a un fornitore di servizi di crowdfunding qualora quest'ultimo:*
 - (a) non abbia utilizzato l'autorizzazione entro 18 mesi dalla sua concessione;
 - (b) abbia espressamente rinunciato all'autorizzazione;
 - (c) non abbia fornito servizi di crowdfunding per sei mesi consecutivi;
 - (d) abbia ottenuto l'autorizzazione in modo irregolare, compreso tramite dichiarazioni false nella domanda di autorizzazione;
 - (e) non soddisfi più le condizioni di rilascio dell'autorizzazione;
 - (f) abbia violato gravemente le disposizioni del presente regolamento;
 - (g) *abbia perso l'autorizzazione come istituto di pagamento ai sensi dell'articolo 13 della direttiva 2015/2366/UE, o qualora un fornitore terzo che agisca per suo conto abbia perso tale autorizzazione;*
 - (h) *abbia violato le disposizioni del diritto nazionale che attua la direttiva (UE) 2015/849 relativamente al riciclaggio di denaro o al finanziamento del terrorismo, o i suoi dirigenti, i suoi dipendenti o terzi che agiscono per suo conto abbiano violato tali disposizioni.*

I

4. *Le autorità nazionali competenti comunicano senza indebito ritardo all'ESMA la loro decisione di revocare l'autorizzazione del fornitore di servizi di crowdfunding.*

4 bis. Prima di decidere di revocare l'autorizzazione di un fornitore di servizi di crowdfunding a fornire servizi di crowdfunding, l'autorità nazionale competente consulta l'autorità nazionale competente di un altro Stato membro nei casi in cui il fornitore di servizi di crowdfunding:

(a) è una controllata di un fornitore di servizi di crowdfunding autorizzato in tale altro Stato membro;

(b) è una controllata dell'impresa madre di un fornitore di servizi di crowdfunding autorizzato in detto altro Stato membro;

(c) è controllato dalle stesse persone fisiche o giuridiche che controllano un fornitore di servizi di crowdfunding autorizzato in tale altro Stato membro;

(d) intende commercializzare direttamente offerte in tale altro Stato membro.

Articolo 13 bis

Risoluzione delle controversie tra autorità competenti

1. Se un'autorità competente è in disaccordo con la procedura seguita o con il contenuto di una misura adottata dall'autorità competente di un altro Stato membro, o con l'assenza di intervento da parte di quest'ultima, in relazione all'applicazione del presente regolamento, l'ESMA può, su richiesta di una o più autorità competenti interessate e conformemente alla procedura di cui ai paragrafi da 2 a 4, prestare assistenza alle autorità affinché trovino un accordo.

Se, sulla base di criteri oggettivi, si riscontri un disaccordo fra autorità competenti di diversi Stati membri, l'ESMA può, di propria iniziativa, prestare assistenza alle autorità competenti affinché trovino un accordo in conformità delle procedure di cui ai paragrafi da 2 a 4.

2. *L'ESMA fissa una data limite per la conciliazione tra le autorità competenti, tenendo conto degli eventuali termini applicabili nonché della complessità e dell'urgenza della questione. In tale fase l'ESMA funge da mediatore.*

Se le autorità competenti interessate non riescono a trovare un accordo nella fase di conciliazione di cui al primo comma, l'ESMA può, in conformità della procedura di cui all'articolo 44, paragrafo 1, terzo e quarto comma, del regolamento (UE) n. 1095/2010, adottare una decisione per imporre loro di adottare misure specifiche o di astenersi dall'agire al fine di risolvere la questione, con valore vincolante per le autorità competenti interessate, e assicurare il rispetto del diritto dell'Unione.

3. *Fatti salvi i poteri attribuiti alla Commissione dall'articolo 258 TFUE, se un'autorità competente non si conforma alla decisione dell'ESMA e pertanto omette di assicurare che un fornitore di servizi di crowdfunding rispetti gli obblighi cui è tenuto ai sensi del presente regolamento, l'ESMA può adottare nei confronti del singolo fornitore di servizi di crowdfunding una decisione individuale che gli impone di adottare le misure necessarie per rispettare gli obblighi che gli incombono ai sensi della normativa dell'Unione, tra cui la cessazione di ogni eventuale pratica.*

4. *Le decisioni adottate ai sensi del paragrafo 3 prevalgono su ogni decisione adottata in precedenza dalle autorità competenti sulla stessa materia. Le misure adottate dalle autorità competenti in relazione a fatti oggetto di una decisione ai sensi dei paragrafi 2 o 3 sono compatibili con detta decisione.*

5. *Nella relazione di cui all'articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1095/2010 il presidente dell'ESMA espone la natura e il tipo di controversie fra le autorità competenti, gli accordi raggiunti e le decisioni adottate per risolverle.*

Capo IV

Trasparenza e test delle conoscenze ai fini dell'ammissione effettuato dai fornitori di servizi di crowdfunding

Articolo 14

Informazioni ai clienti

1. Tutte le informazioni, comprese le comunicazioni di marketing di cui all'articolo 19, che i fornitori di servizi di crowdfunding forniscono a clienti **■** su se stessi, sui costi, ***sui rischi finanziari*** e gli oneri connessi ai servizi di crowdfunding o agli investimenti, compresi i ***rischi di insolvenza del fornitore di servizi di crowdfunding*** sulle condizioni del crowdfunding, compresi i criteri di selezione dei progetti, o sulla natura dei rischi connessi ai propri servizi di crowdfunding sono ***equie***, chiare e ***non fuorvianti***.
2. ***Tutte*** le informazioni ***da fornire ai clienti in conformità del*** paragrafo 1 sono fornite ***in modo conciso, preciso e facilmente accessibile, anche sul sito web del fornitore di servizi di crowdfunding. Le informazioni sono fornite ogniqualvolta risulti appropriato, anche prima che sia effettuata l'operazione di crowdfunding.***

■

Articolo 14 bis

Pubblicazione del tasso di default

1. ***I fornitori di servizi di crowdfunding pubblicano ogni anno i tassi di default dei progetti di crowdfunding offerti sulle loro piattaforme almeno nel corso dei 24 mesi precedenti.***
2. ***I tassi di default di cui al paragrafo 1 sono pubblicati online sul sito web del fornitore di servizi di crowdfunding in una posizione ben visibile.***
3. ***In stretta cooperazione con l'ABE, l'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione al fine di specificare il metodo impiegato per il calcolo del tasso di default dei progetti offerti sulla piattaforma di crowdfunding.***

L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il ... [XX mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento].

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento tramite l'adozione delle norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo, secondo la procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 15

Test delle conoscenze ai fini dell'ammissione e simulazione della capacità di sostenere perdite

1. **■** I fornitori di servizi di crowdfunding valutano se e quali servizi da loro offerti siano adeguati ai potenziali investitori.
2. Ai fini della valutazione di cui al paragrafo 1, i fornitori di servizi di crowdfunding chiedono ai potenziali investitori informazioni circa *l'esperienza, gli obiettivi di investimento, la situazione finanziaria* e la comprensione *di base* dei rischi legati all'investimento in generale e alle tipologie di investimento offerte sulla piattaforma di crowdfunding, incluse informazioni relative a:
 - (a) i loro precedenti investimenti in valori mobiliari o contratti di prestito, anche nella fase iniziale o di espansione di un'impresa;
 - (b) *la comprensione da parte dei potenziali investitori dei rischi legati alla concessione di prestiti o all'acquisizione di valori mobiliari attraverso una piattaforma di crowdfunding, e le* esperienze professionali in materia di investimenti di crowdfunding.
4. **■** Qualora i fornitori di servizi di crowdfunding ritengano, sulla base delle informazioni ricevute a norma del paragrafo 2, che i potenziali investitori non abbiano *una sufficiente comprensione dell'offerta o che l'offerta non sia adeguata per tali potenziali investitori*, i fornitori di servizi di crowdfunding li informano che i servizi offerti sulle loro piattaforme potrebbero essere inappropriati per loro ed emettono una segnalazione di rischio. Tali informazioni o segnalazioni di rischio non impediscono ai potenziali investitori di investire in progetti di crowdfunding. *Tali informazioni o segnalazioni dei rischi indicano chiaramente il rischio di perdita della totalità del denaro investito.*
5. *Tutti i* fornitori di servizi di crowdfunding offrono in qualsiasi momento ai potenziali investitori e agli investitori la possibilità di simulare la loro capacità di sostenere perdite, quantificata pari al 10% del loro valore netto, calcolato sulla base delle seguenti informazioni:

- (a) reddito regolare e reddito totale *e, ove del caso, reddito del nucleo familiare*, e se il reddito è percepito su base permanente o temporanea;
- (b) attività, ivi compresi gli investimenti finanziari, i beni personali e gli investimenti immobiliari, i fondi pensione e i depositi in contante;
- (c) impegni finanziari, ivi compresi quelli regolari, esistenti o futuri.

In base ai risultati delle simulazioni, i fornitori di servizi di crowdfunding possono vietare ai potenziali investitori e agli investitori di investire in progetti di crowdfunding. Gli investitori restano comunque responsabili dell'intero rischio correlato all'investimento.

6. ***L'ESMA, in stretta cooperazione con l'ABE, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione*** per precisare le modalità necessarie per:
- (a) condurre la valutazione di cui al paragrafo 1;
 - (b) condurre la simulazione di cui al paragrafo 5;
 - (c) fornire le informazioni di cui ai paragrafi 2 e 4.

L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il ... [XX mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento].

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento tramite l'adozione delle norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo, secondo la procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 16

Scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento

- 1. ***I fornitori di servizi di crowdfunding che offrono i servizi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), del presente regolamento forniscono ai potenziali investitori tutte le informazioni di cui al presente articolo.***
1. ***I potenziali investitori ricevono una scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento redatta dal titolare del progetto per ogni offerta di crowdfunding. La***

scheda è redatta in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro interessato **o in inglese**.

2. La scheda di cui al paragrafo 1 comprende tutte le seguenti informazioni:

(a) le informazioni di cui all'allegato;

(b) la seguente spiegazione, che figura sotto il titolo della scheda contenente le informazioni chiave:

"La presente offerta di crowdfunding non è stata verificata né approvata dall'ESMA o dalle autorità nazionali competenti.

L'adeguatezza della vostra formazione e delle vostre conoscenze non è stata valutata prima di concedervi l'accesso a questo investimento. Se procedete all'investimento, vi assumete pienamente i rischi connessi all'investimento stesso, compreso il rischio di perdita parziale o totale del denaro investito.";

(c) una segnalazione di rischio, che recita:

"L'investimento nella presente offerta di crowdfunding comporta rischi, compreso il rischio di perdita parziale o totale del denaro investito. L'investimento non è coperto da sistemi di garanzia dei depositi e di indennizzo degli investitori istituiti conformemente alle direttive 2014/49/UE* e 97/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio**.

Potreste non ricevere alcun ritorno sull'investimento.

Questo non è un prodotto di risparmio **e si consiglia di non** investire più del 10% del proprio patrimonio netto in progetti di crowdfunding.

Potreste non essere in grado di vendere gli strumenti di investimento quando lo desiderate. ***Qualora riusciate a venderli, potreste tuttavia subire perdite.***"

* Direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 149).

** Direttiva 97/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 marzo 1997, relativa ai sistemi di indennizzo degli investitori (GU L 84 del 26.3.1997, pag. 22)."

3. La scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento è ***equa***, chiara e ***non fuorviante*** e non contiene note a piè di pagina diverse da quelle che riportano i riferimenti alla normativa applicabile. Essa è presentata su supporto autonomo e durevole, chiaramente distinguibile dalle comunicazioni di marketing e composto da non più di **3** facciate di formato A4 quando stampato.
4. Il fornitore di servizi di crowdfunding tiene la scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento aggiornata in ogni momento e per l'intero periodo di validità dell'offerta di crowdfunding.

4 bis. Il requisito di cui al paragrafo 3, lettera a) del presente articolo non si applica ai fornitori di servizi di crowdfunding che offrono servizi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii). Tali fornitori redigono invece una scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento relativa al fornitore di servizi di crowdfunding, che contiene informazioni dettagliate sul fornitore di servizi di crowdfunding, sui suoi sistemi e controlli per la gestione del rischio, sui modelli finanziari per l'offerta di crowdfunding nonché sui suoi risultati storici.

5. ***Tutti*** i fornitori di servizi di crowdfunding pongono in essere e applicano procedure adeguate per verificare la completezza, ***la correttezza*** e la chiarezza delle informazioni che figurano nella scheda.
6. Quando un fornitore di servizi di crowdfunding individua un'omissione, un errore o un'imprecisione ■ nella scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento ***che potrebbero influire in modo rilevante sulla redditività attesa dell'investimento, le correzioni sono effettuate nel modo seguente:***
 - (a) ***i fornitori di servizi di crowdfunding che offrono servizi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), segnalano tempestivamente l'omissione, l'errore o l'imprecisione al titolare del progetto che integra o modifica l'informazione;***
 - (b) ***i fornitori di servizi di crowdfunding che offrono servizi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), modificano essi stessi l'omissione, l'errore o l'imprecisione nella scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento.***

Se l'integrazione o la modifica non sono *effettuati*, il fornitore di servizi di crowdfunding non presenta l'offerta di crowdfunding o annulla l'offerta esistente fino al momento in cui la scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento non è conforme alle disposizioni del presente articolo.

7. Un investitore può chiedere al fornitore di servizi di crowdfunding di provvedere alla traduzione della scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento in una lingua di sua scelta. La traduzione rispecchia fedelmente *e scrupolosamente* il contenuto del documento originale della scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento.

Qualora non fornisca la traduzione della scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento richiesta, il fornitore di servizi di crowdfunding consiglia chiaramente all'investitore di astenersi dall'effettuare l'investimento.

8. Le autorità nazionali competenti non richiedono la notifica né l'approvazione ex ante di una scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento.

9. ***L'ESMA può elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione*** per precisare:

- (a) i requisiti per quanto riguarda il modello di presentazione delle informazioni di cui al paragrafo 2 e all'allegato, e il contenuto di tale modello;

- (b) le tipologie di rischio rilevanti per l'offerta di crowdfunding e che devono pertanto essere comunicate conformemente alla parte C dell'allegato;

- (b bis) l'utilizzo di alcuni indici finanziari per aumentare la chiarezza delle informazioni finanziarie;***

- (c) ***le commissioni e*** gli oneri e i costi ***per le operazioni*** di cui alla parte H, lettera a), dell'allegato, compresa una ripartizione dettagliata dei costi diretti e indiretti a carico dell'investitore.

Nell'elaborare le norme, l'ESMA distingue tra i servizi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), e quelli di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii).

L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il ... [XXX mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento].

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 17

Bacheca elettronica

1. I fornitori di servizi di crowdfunding che consentono ai propri investitori di interagire direttamente tra loro per l'acquisto e la vendita di contratti di prestito o di valori mobiliari che sono stati inizialmente oggetto di crowdfunding sulle loro piattaforme informano i loro clienti di non gestire un sistema di negoziazione e che l'attività di acquisto e vendita sulle loro piattaforme è a discrezione del cliente, che ne è responsabile. ***Tali fornitori di servizi di crowdfunding comunicano inoltre ai loro clienti che le norme applicabili ai sensi della direttiva 2014/65/UE alle sedi di negoziazione, quali definite all'articolo 4, paragrafo 1, punto 24, di detta direttiva, non si applicano alle loro piattaforme.***
2. I fornitori partecipanti di servizi di crowdfunding che ***forniscono*** un prezzo di riferimento per l'acquisto e la vendita di cui al paragrafo 1 informano i loro clienti ***se*** il prezzo di riferimento è vincolante ***o meno e motivano la base sulla quale tale prezzo di riferimento è stato calcolato.***
- 2 bis. Al fine di consentire agli investitori di acquistare e vendere prestiti acquisiti tramite la loro piattaforma, i fornitori di servizi di crowdfunding contribuiscono alla trasparenza delle loro piattaforme per gli investitori fornendo informazioni sui risultati dei prestiti generati.***

Articolo 18

Accesso alla documentazione

I fornitori di servizi di crowdfunding:

- (a) conservano tutta la documentazione relativa ai loro servizi e operazioni su un supporto durevole per cinque anni;
- (b) provvedono a che i clienti abbiano accesso immediato alla documentazione dei servizi che forniscono in qualsiasi momento;

(c) mantengono per cinque anni tutti gli accordi tra i fornitori di servizi di crowdfunding e i loro clienti.

Capo V

Comunicazioni di marketing

Articolo 19

Prescrizioni relative alle comunicazioni di marketing

1. I fornitori di servizi di crowdfunding provvedono affinché tutte le **loro** comunicazioni di marketing agli investitori siano chiaramente identificabili come tali.
2. **Prima della chiusura della raccolta fondi per un progetto**, nessuna comunicazione di marketing **dedica un'attenzione sproporzionata a** singoli progetti o offerte di crowdfunding in corso o in programma. ■
3. Per le loro comunicazioni di marketing, i fornitori di servizi di crowdfunding utilizzano una o più lingue ufficiali dello Stato membro in cui sono attivi o **l'inglese**.
4. Le autorità nazionali competenti non richiedono la notifica e l'approvazione ex ante delle comunicazioni di marketing.

Articolo 20

Pubblicazione delle disposizioni nazionali relative alle prescrizioni concernenti il marketing

1. Le autorità nazionali competenti pubblicano e mantengono aggiornate sui propri siti web le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali applicabili alle comunicazioni di marketing dei fornitori di servizi di crowdfunding.
2. Le autorità competenti notificano all'ESMA le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di cui al paragrafo 1 e i collegamenti ipertestuali ai siti web delle autorità competenti sui quali tali informazioni sono pubblicate. Le autorità competenti forniscono all'ESMA una sintesi di dette disposizioni nazionali pertinenti in una lingua comunemente utilizzata nel campo della finanza internazionale.

3. Le autorità competenti informano l'ESMA di eventuali modifiche delle informazioni fornite a norma del paragrafo 2 e presentano senza indugio una sintesi aggiornata delle pertinenti disposizioni nazionali.

4. L'ESMA pubblica e mantiene sul proprio sito web una sintesi delle disposizioni nazionali pertinenti in una lingua comunemente utilizzata nel campo della finanza internazionale e i collegamenti ipertestuali ai siti web delle autorità competenti di cui al paragrafo 1. L'ESMA non è responsabile delle informazioni fornite nella sintesi.

5. Le autorità nazionali competenti sono i punti di contatto unici aventi la responsabilità di fornire informazioni sulle norme in materia di marketing vigenti nei rispettivi Stati membri.

7. Le autorità competenti trasmettono regolarmente all'ESMA, almeno su base annuale, una relazione sulle azioni volte a far rispettare la normativa adottate nel corso dell'anno precedente in base alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali applicabili alle comunicazioni di marketing dei fornitori di servizi di crowdfunding. In particolare, la relazione indica:

- (a) il numero totale delle azioni adottate per far rispettare la normativa per tipo di irregolarità, se del caso;
- (b) gli eventuali risultati ottenuti con le azioni adottate per far rispettare la normativa, comprese le sanzioni comminate ripartite per tipo di sanzione o i mezzi di ricorso previsti dai fornitori di servizi di crowdfunding;
- (c) gli esempi eventualmente disponibili del modo in cui le autorità competenti hanno gestito il mancato rispetto delle disposizioni nazionali da parte dei fornitori di servizi di crowdfunding.

Capo VI

Poteri e competenze dell'autorità nazionale competente

SEZIONE I

COMPETENZE E PROCEDURE

Articolo 21

Segreto professionale degli operatori del diritto (legal privilege)

I poteri conferiti *all'autorità nazionale competente*, o a un funzionario o a un'altra persona autorizzati *dall'autorità nazionale competente*, non sono utilizzati per esigere la divulgazione di informazioni coperte dal segreto professionale degli operatori del diritto.

Articolo 25

Scambio di informazioni

L'ESMA e le autorità competenti forniscono immediatamente le une alle altre le informazioni richieste ai fini dell'esercizio delle funzioni loro assegnate dal presente regolamento.

Articolo 26

Segreto professionale

L'obbligo del segreto professionale di cui all'articolo 76 della direttiva 2014/65/UE si applica *alle autorità nazionali competenti*, all'ESMA e a tutte le persone che lavorano o hanno lavorato per *le autorità nazionali competenti e l'ESMA* o per qualsiasi persona a cui *sono stati delegati* compiti, compresi i revisori dei conti e gli esperti assunti a contratto ■ .

SEZIONE II

SANZIONI AMMINISTRATIVE E ALTRE MISURE AMMINISTRATIVE

Articolo 27 bis

Sanzioni amministrative e altre misure amministrative

1. Fatto salvo il diritto degli Stati membri di prevedere e imporre sanzioni penali a norma dell'articolo 27 quater, gli Stati membri stabiliscono norme che prevedono sanzioni amministrative e altre misure amministrative, applicabili almeno nelle situazioni in cui un fornitore di servizi di crowdfunding non abbia rispettato i requisiti di cui ai capi da I a V. Tali sanzioni amministrative e altre misure amministrative sono effettive, proporzionate e dissuasive.

Gli Stati membri provvedono a che le sanzioni amministrative e le altre misure amministrative siano effettivamente attuate.

2. Gli Stati membri, conformemente al diritto nazionale, conferiscono alle autorità nazionali competenti il potere di applicare almeno le seguenti sanzioni amministrative e altre misure amministrative in caso di una violazione dei capi da I a V del presente regolamento:

- (a) una dichiarazione pubblica indicante la persona responsabile e la natura della violazione;*
- (b) un ordine che imponga alla persona di porre termine al comportamento illecito e di astenersi dal ripeterlo;*
- (c) un divieto provvisorio o, per le violazioni gravi e ripetute, permanente, che impedisca a qualsiasi membro dell'organo di amministrazione della persona giuridica responsabile della violazione, o a qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione, di esercitare le funzioni di gestione in tali imprese;*
- (d) nel caso di una persona fisica, sanzioni amministrative pecuniarie pari al 5% del fatturato annuo del fornitore di servizi di crowdfunding nel corso dell'anno civile durante il quale è avvenuta la violazione;*
- (e) sanzioni amministrative pecuniarie massime pari almeno al doppio dell'ammontare del beneficio derivante dalla violazione, se tale beneficio può essere determinato, anche se supera gli importi massimi di cui alla lettera d).*

3. Nei casi in cui le disposizioni del paragrafo 1 si applicano a persone giuridiche, gli Stati membri conferiscono alle autorità competenti il potere di applicare le sanzioni amministrative e le altre misure amministrative di cui al paragrafo 2, nel rispetto delle condizioni previste dalla

normativa nazionale, ai membri dell'organo di amministrazione e alle altre persone responsabili della violazione ai sensi della normativa nazionale.

4. Gli Stati membri assicurano che la decisione o il provvedimento che impone sanzioni amministrative o altre misure amministrative di cui al paragrafo 2 sia adeguatamente motivata e sia impugnabile per via giudiziaria.

Articolo 27 ter

Esercizio del potere di imporre sanzioni amministrative e altre misure amministrative

1. Le autorità competenti esercitano il potere di imporre le sanzioni amministrative e le altre misure amministrative di cui all'articolo 27 bis conformemente al presente regolamento e al rispettivo ordinamento giuridico nazionale, ove del caso:

- (a) direttamente;*
- (b) in collaborazione con altre autorità;*
- (c) sotto la propria responsabilità con delega ad altre autorità;*
- (d) rivolgendosi alle competenti autorità giudiziarie.*

2. Per stabilire il tipo e il livello di una sanzione amministrativa o di altre misure amministrative imposte a norma dell'articolo 27 bis, l'autorità competente tiene conto della misura in cui la violazione è intenzionale o è dovuta a negligenza e di tutte le altre circostanze pertinenti, tra cui, secondo il caso:

- (a) la rilevanza, la gravità e la durata della violazione;*
- (b) il grado di responsabilità della persona fisica o giuridica responsabile della violazione;*
- (c) la capacità finanziaria della persona fisica o giuridica responsabile della violazione;*
- (d) l'importanza dei profitti realizzati e delle perdite evitate da parte della persona fisica o giuridica responsabile della violazione, nella misura in cui possano essere determinati;*

- (e) le perdite subite da terzi a causa della violazione, nella misura in cui possano essere determinate;*
- (f) il livello di cooperazione che la persona fisica o giuridica responsabile della violazione ha dimostrato nei confronti dell'autorità competente, ferma restando la necessità di garantire la restituzione dei profitti realizzati o delle perdite evitate da tale soggetto;*
- (g) precedenti violazioni da parte delle persone fisiche o giuridiche responsabili della violazione.*

Articolo 27 quater

Sanzioni penali

1. Gli Stati membri possono decidere di non stabilire norme relative alle sanzioni amministrative o altre misure amministrative in caso di violazioni che siano già oggetto di sanzioni penali a norma del loro diritto nazionale.

2. Qualora abbiano deciso, conformemente al paragrafo 1 del presente articolo, di stabilire sanzioni penali per le violazioni di cui all'articolo 27 bis, paragrafo 1, gli Stati membri provvedono affinché siano messe in atto misure adeguate per far sì che le autorità competenti dispongano di tutti i poteri necessari per stabilire contatti con le autorità giudiziarie, le autorità di esercizio dell'azione penale o di giustizia penale della loro giurisdizione, al fine di ricevere informazioni specifiche sulle indagini o i procedimenti penali avviati per violazioni di cui all'articolo 27 bis, paragrafo 1, e di trasmetterle alle altre autorità competenti, come pure all'ESMA, in modo che possano adempiere all'obbligo di cooperazione ai fini del presente regolamento.

Articolo 27 quinquies

Obblighi di notifica

Gli Stati membri notificano alla Commissione e all'ESMA le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative adottate in attuazione del presente capo, incluse le eventuali norme di diritto penale pertinenti, entro ... [un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento]. Gli Stati membri comunicano senza indebito ritardo alla Commissione e all'ESMA tutte le successive modifiche.

Articolo 27 sexies

Cooperazione tra autorità competenti e l'ESMA

- 1. Le autorità nazionali competenti e l'ESMA cooperano strettamente e provvedono a scambi di informazioni ai fini dell'esercizio delle funzioni loro assegnate a norma del presente capo.*
- 2. Le autorità nazionali competenti operano uno stretto coordinamento dell'attività di vigilanza per rilevare e correggere le violazioni del presente regolamento, sviluppare e promuovere migliori pratiche, agevolare la collaborazione, promuovere la coerenza dell'interpretazione e provvedere a valutazioni tra giurisdizioni in caso di disaccordo.*
- 3. Se un'autorità nazionale competente constata o ha motivo di ritenere che un requisito di cui ai capi da I a V non è stato rispettato, comunica le proprie constatazioni, in modo sufficientemente circostanziato, all'autorità competente del soggetto o dei soggetti sospettati della violazione. Le autorità competenti interessate operano uno stretto coordinamento dell'attività di vigilanza al fine di assicurare la coerenza delle decisioni.*

Articolo 27 septies

Pubblicazione delle sanzioni amministrative e altre misure amministrative

- 1. Fatto salvo il paragrafo 4, gli Stati membri provvedono a che le autorità nazionali competenti pubblichino sui loro siti web ufficiali, senza indebito ritardo e come minimo, ogni decisione di imporre sanzioni amministrative o altre misure amministrative contro cui non è stato fatto ricorso, dopo che tale sanzione o misura è stata notificata al destinatario della decisione.*
- 2. La pubblicazione di cui al paragrafo 1 comprende informazioni sul tipo e sulla natura della violazione, sull'identità dei responsabili e sulle sanzioni amministrative o sulle altre misure amministrative imposte.*
- 3. Quando l'autorità competente ritiene, sulla scorta della valutazione del singolo caso, che la pubblicazione dell'identità, nel caso di una persona giuridica, o dell'identità e dei dati personali, nel caso di una persona fisica, sia sproporzionata o che comprometta la stabilità dei mercati finanziari o un'indagine penale in corso, o quando la pubblicazione causerebbe danni sproporzionati alle persone interessate – nella misura in cui possono essere calcolati – gli Stati membri si assicurano che le autorità competenti provvedano in uno dei modi seguenti:*

- (a) differiscano la pubblicazione della decisione che impone la sanzione amministrativa o altra misura amministrativa fino a che non vengano meno le ragioni di tale rinvio;*
- (b) pubblichino la decisione che impone la sanzione amministrativa o altra misura amministrativa in forma anonima, conformemente al diritto nazionale; o*
- (c) non pubblichino la decisione che impone la sanzione amministrativa o altra misura amministrativa nel caso in cui l'autorità competente sia del parere che le opzioni illustrate alle lettere a) e b) siano ritenute insufficienti ad assicurare:
 - (i) che la stabilità dei mercati finanziari non venga messa a rischio; o*
 - (ii) la proporzionalità della pubblicazione della decisione rispetto alle misure ritenute di natura minore.**

4. Nel caso in cui si decida di pubblicare la sanzione amministrativa o altra misura amministrativa in forma anonima, la pubblicazione dei dati d'interesse può essere rimandata. Laddove un'autorità nazionale competente pubblichi una decisione che impone una sanzione amministrativa o altra misura amministrativa oggetto di ricorso dinanzi alla competente autorità giudiziaria, l'autorità competente pubblica immediatamente sul proprio sito web ufficiale anche tale informazione e qualsiasi informazione successiva sull'esito del ricorso. Sul sito è altresì pubblicata l'eventuale decisione giudiziaria di annullamento della decisione che impone una sanzione amministrativa o altra misura amministrativa.

5. Le autorità nazionali competenti assicurano che ogni decisione che è pubblicata in conformità dei paragrafi da 1 a 4 resti accessibile sul loro sito web ufficiale per un periodo di almeno cinque anni dopo la pubblicazione. I dati personali contenuti in tali decisioni rimangono sul sito web ufficiale dell'autorità competente solo per il periodo necessario ai sensi delle norme applicabili in materia di protezione dei dati.

6. Le autorità nazionali competenti informano l'ESMA di tutte le sanzioni amministrative e altre misure amministrative imposte, compresi, se del caso, gli eventuali ricorsi e il relativo esito.

7. L'ESMA tiene una banca dati centrale in cui registra le sanzioni amministrative e le altre misure amministrative che le sono comunicate. Tale banca dati è accessibile esclusivamente

all'ESMA, all'ABE e all'EIOPA, nonché alle autorità competenti ed è aggiornata sulla base delle informazioni fornite dalle autorità nazionali competenti a norma del paragrafo 6.

Articolo 36

Protezione dei dati

1. Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali nell'ambito del presente regolamento, le autorità competenti svolgono i loro compiti ai fini del presente regolamento conformemente al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio.
2. Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali effettuato dall'ESMA nell'ambito del presente regolamento, esso è conforme al regolamento (CE) n. 45/2001.

Capo VII

Atti delegati

Articolo 37

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafo 2, all'articolo 31, paragrafo 10, e all'articolo 34, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per un periodo *di cinque anni* a decorrere da ... [*data* di entrata in vigore del presente regolamento]. ***La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.***
3. La delega di potere di cui all'articolo 3, paragrafo 2, all'articolo 6, paragrafo 4, all'articolo 7, paragrafo 7, all'articolo 10, paragrafo 10, all'articolo 15, paragrafo 6, all'articolo 16, paragrafo 9, all'articolo 31, paragrafo 10, e all'articolo 34, paragrafo 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della

decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. Gli atti delegati adottati in virtù dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'articolo 6, paragrafo 4, dell'articolo 7, paragrafo 7, dell'articolo 10, paragrafo 10, dell'articolo 15, paragrafo 6, dell'articolo 16, paragrafo 9, dell'articolo 31, paragrafo 10, e dell'articolo 34, paragrafo 3, entrano in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui essi sono stati loro notificati o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Capo VIII

Disposizioni finali

Articolo 38

Relazione

1. Prima del [Ufficio delle pubblicazioni: inserire data corrispondente a 24 mesi dopo l'entrata in applicazione del presente regolamento] la Commissione, previa consultazione dell'ESMA, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento corredandola, se del caso, di una proposta legislativa.

2. La relazione valuta:

(a) il funzionamento del mercato per i fornitori di servizi di crowdfunding nell'Unione, comprese l'evoluzione e le tendenze del mercato, ■ la loro quota di mercato e, in particolare, esaminando se siano necessari adeguamenti delle definizioni *e alle soglie* di

cui al presente regolamento e se l'ambito dei servizi disciplinati dal presente regolamento continui ad essere adeguato;

(b) l'impatto del presente regolamento sul buon funzionamento del mercato interno dei servizi di crowdfunding, compreso l'impatto sull'accesso ai finanziamenti da parte delle PMI e sugli investitori e altre categorie di persone interessate da tali servizi;

(c) l'attuazione dell'innovazione tecnologica nel settore del crowdfunding, compresa l'applicazione di **metodi di finanziamento non bancari (compresa l'offerta iniziale di moneta) e di** modelli di business e tecnologie nuovi e innovativi;

(d) se la soglia di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera d), continua ad essere appropriata per il perseguimento degli obiettivi fissati nel presente regolamento;

(e) gli effetti delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali che disciplinano le comunicazioni di marketing dei fornitori di servizi di crowdfunding sulla libertà di fornire servizi, sulla concorrenza e sulla tutela degli investitori;

(f) l'applicazione delle sanzioni amministrative e in particolare l'eventuale necessità di armonizzare ulteriormente le sanzioni amministrative stabilite per la violazione del presente regolamento;

(g) la necessità e la proporzionalità di assoggettare i fornitori di servizi di crowdfunding a obblighi per la conformità alle disposizioni nazionali di attuazione della direttiva (UE) 2015/849 in relazione al riciclaggio di denaro o al finanziamento del terrorismo e di aggiungere tali fornitori all'elenco di soggetti obbligati ai fini della direttiva (UE) 2015/849.

(h) l'opportunità di estendere l'ambito di applicazione del presente regolamento ai paesi terzi;

(i) la cooperazione tra le autorità nazionali competenti e l'ESMA e l'idoneità delle autorità nazionali competenti quali entità di supervisione del presente regolamento;

(j) la possibilità di introdurre misure specifiche nel presente regolamento per promuovere progetti di crowdfunding sostenibili e innovativi, nonché l'utilizzo di fondi dell'UE.

Articolo 38 bis

Modifica del regolamento (UE) 2017/1129

All'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento n. 2017/1129 è aggiunta la lettera seguente:

(k) un'offerta di crowdfunding da parte di un fornitore di servizi di crowdfunding europeo quale definito all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. .../..., purché non superi la soglia di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera d), di detto regolamento. "*

Articolo 39

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal [Ufficio delle pubblicazioni: inserire data corrispondente a 12 mesi dopo l'entrata in vigore].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ..., il

*Per il Parlamento europeo
Il presidente*

*Per il Consiglio
Il presidente*

* *GU: si prega di inserire il numero e gli estremi di pubblicazione del presente regolamento.*